

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Mattia Frezza
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Circolare n. 5/2019

Castelfranco Veneto, 25 giugno 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

NUOVI TERMINI DI FATTURAZIONE DAL 1° LUGLIO 2019

La nuova normativa si applica con riferimento a tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA che possono dirsi effettuate a partire dal 1° luglio 2019, secondo le regole dell'art. 6, DPR 633/72.

Si specifica che la nuova normativa non si applica limitatamente ai soggetti passivi che emettono fatture tramite il canale elettronico SDI, ma è estesa a tutti i soggetti passivi che emettono fatture in qualunque formato (cartaceo, elettronico tramite canale diverso dallo SDI, ecc.).

FATTURE IMMEDIATE

L'articolo 11 del D.L. n. 119 del 2018 ha modificato l'art. 21 del DPR 633/72 (Decreto IVA), prevedendo che dal 1° luglio 2019, con riferimento alle fatture immediate:

- **sarà possibile emettere fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (cessione di bene o prestazione di servizio), determinata ai sensi dell'art. 6, DPR 633/72;
- **dovrà essere riportata in fattura la "data di effettuazione" dell'operazione fatturata**, qualora risultasse diversa dalla "data di emissione", che dovrà corrispondere alla data in cui è stata effettuata l'operazione (cessione di bene o prestazione di servizio).

In sostanza, con il nuovo regime di fatturazione, non variano le regole che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA, le quali continuano a essere le medesime in vigore a oggi:

- "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili [...] e se anteriormente all'effettuazione dell'operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento" (art. 6, DPR 633/72);
- "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo [...] e se anteriormente all'effettuazione dell'operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento" (art. 6, DPR 633/72);

Quello che varia, invece, è che nel momento in cui si andrà a compilare una fattura elettronica, **nel campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" dovrà essere indicata la "data di effettuazione" dell'operazione e non la "data di emissione" della fattura.**

Per fare un esempio concreto, una cessione di beni effettuata il 29 luglio 2019 potrà essere documentata, alternativamente, con una fattura immediata che riporti:

- nel campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" nessun dato, nel caso la fattura venga emessa il 29 luglio;
- nel campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" il dato "29 luglio 2019" (ossia la "data di effettuazione"), nel caso in cui la fattura venga emessa nello stesso giorno del "29 luglio 2019";
- nel campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" il dato "29 luglio 2019" (ossia la "data di effettuazione"), nel caso in cui la fattura venga emessa in un giorno successivo al "29 luglio 2019", ma comunque non oltre l' 8 agosto;

Si specifica che per i soggetti passivi che emettono fatture senza l'utilizzo del canale elettronico SDI (quindi tramite formato: cartaceo, elettronico tramite canale diverso dallo SDI, ecc.), vige l'obbligo di indicare in fattura sia la "data di effettuazione" dell'operazione sia la "data di emissione" della fattura relativa, nel caso in cui la fattura venga emessa in un tempo successivo (ma sempre entro 10 giorni) alla "data di effettuazione" dell'operazione a cui fa riferimento.

FATTURE DIFFERITE

La nuove regole non cambieranno la disciplina concernente le "fatture differite" (art. 21, comma 4, DPR 633/72), che dovranno:

- **essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni** per la quale viene emessa;
- recare il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Operazioni quest'ultime che a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi, devono essere documentate tramite DDT o tramite altro documento idoneo.

Dal 1° luglio 2019 è previsto l'obbligo di indicare la "data di effettuazione" che dovrà coincidere con la data di effettuazione dell'ultima operazione riepilogata in fattura.

Per cui, nel caso di emissione di una fattura differita che riepiloga tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto il 10, il 15 e il 18 luglio, ognuna accompagnata dal rispettivo DDT, la stessa fattura differita dovrà essere emessa al massimo entro il 15 agosto, e nel campo "DATA" della sezione "DATI GENERALI" dovrà essere valorizzata la data "18 luglio 2019" (ossia la data dell'ultima operazione effettuata).

SANZIONI

L'art. 10, comma 1, D.L. 119 del 2018, ha delineato uno speciale quadro sanzionatorio agevolato proprio delle sole fatture elettroniche, disponendo che:

- fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e fino al 30 giugno per quelli trimestrali, non saranno applicate sanzioni al contribuente, qualora la fattura elettronica venga emessa oltre il termine ultimo normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);
- le sanzioni saranno invece ridotte dell'80%, qualora la fattura, emessa tardivamente, partecipi alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Alle fatture elettroniche "tardive" che non sono ricomprese nel novero di quelle che possono beneficiare del regime sanzionatorio agevolato (come sopra descritto), verrà invece applicato il regime sanzionatorio ordinario (art. 6, D.Lgs. 471/1997), che prevede una sanzione tra i 250 e i 2.000 euro, quando la ritardata emissione non incida sulla corretta liquidazione del tributo. Diversamente, la sanzione sarà dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'imponibile non documentato od omesso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti

Conte & Cervi Commercialisti Associati